

COMUNE DI SCHEGGINO
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 87 del Reg. Data 25-11-19

**Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA.**

L'anno duemiladiciannove, addì venticinque del mese di novembre alle ore 17:30, nella sala delle riunioni della Giunta Comunale di Scheggino si é riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

=====

PAOLA AGABITI	SINDACO	A
FABIO DOTTORI	ASSESSORE	P
MIRAGGIO ERNESTO	ASSESSORE	P

=====

Assume la presidenza la Sig.ra FABIO DOTTORI in qualità di Sindaco
Assiste il Segretario del Comune ROBERTA ISIDORI
Il Presidente accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione invita a deliberare in ordine all'oggetto.

=====

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che si rende necessario procedere alla determinazione lo stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2020 in relazione andamento delle sanzioni amministrative.

Dato atto di dover determinare la destinazione di proventi delle sanzioni amministrative.

Richiamati in particolare gli articoli 208, commi 4 e 5, e 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del D. Lgs. n. 285/1992, i quali testualmente recitano:

• **Art. 208, commi 4 e 5, D. Lgs 285/1992 -Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.**

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

l'artt 142 del cds "limiti di velocità" nella parte in cui prevede quanto segue:

12-bis I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità attraverso l'utilizzazione dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza, delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto -legge 20 giugno 2002 n 121, convertito

con modificazioni, dalla legge 1 agosto , n 168, e successive modificazioni sono attribuiti in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui e' stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni , e l'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12*-ter e 12 quater . Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessioni .

c.12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12 bis e' ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione .

Considerato che proventi dei provvedimenti sanzionatori stradali accertati da funzionari/ufficiali/agenti dei Comuni, sono così soggetti a differenti vincoli di destinazione: a) uno, derivante dall'art.208 del Codice della Strada riguarda la generalità di queste entrate; b) l'altro, imposto dall'art 142 dello stesso codice, è riferito alla parte di quelle derivanti dall'accertamento delle sanzioni in materia di limiti di velocità, e si pone in rapporto al primo quale norma speciale, attese le specifiche violazioni ivi contemplate (superamento dei limiti massimi di velocità) e le peculiari modalità di accertamento (attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'art 4 D.L.20 giugno 2002 n 121).

La *ratio* di entrambi i vincoli di destinazione posti dalle due norme è la medesima: individuare risorse per potenziare i servizi di sicurezza della circolazione stradale e tutela delle connesse esigenze d'incolumità pubblica, adottando tutte le misure idonee allo scopo; in sostanza, l'elencazione delle spese cui possono essere destinate le risorse di cui si scrive rappresenta una cautela posta a garanzia della corretta costruzione degli equilibri di bilancio in funzione di un'adeguata soddisfazione di rilevanti interessi pubblici che si riconnettono alla missione 03 del bilancio ("*Ordine pubblico e sicurezza*").

Il primo vincolo Art 208 Codice della strada grava sul solo 50% dei proventi; in buona sostanza, individuata la metà del totale complessivo iscritto nel bilancio dell'Ente dei proventi contravvenzionali in argomento:

- almeno il 25% (il 12,5% del totale) è destinato a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

- almeno un ulteriore 25% (il 12,5% del totale) è destinato al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale/municipale;

- la restante quota va a finanziare altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative a:

- manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;

- installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle medesime strade;

- redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana;

- interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;

- svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;

- misure di assistenza e di previdenza per il personale dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;

- assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro;

- progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

- progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni connesse alla guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti;

- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale/municipale, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

- interventi a favore della mobilità ciclistica.

- resta in ogni caso facoltà dell'ente, destinare in tutto/in parte la restante quota "libera" del 50% dei proventi alle finalità sopradescritte e vincolate.

Con riferimento al secondo vincolo (art 142 del Codice della strada), specificatamente disposto in relazione ai proventi delle sanzioni per eccesso di velocità rilevati con apparecchi elettronici, va ricordato che:

- il comma 12-ter li finalizza "...alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno";

- il comma 12-quater specifica che ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento;

- la percentuale dei proventi spettanti è ridotta del 90% annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui sopra, ovvero che utilizzi i proventi in esame in modo difforme da quanto previsto ex lege, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze, le quali rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale, e che devono essere segnalate tempestivamente alla Corte dei conti.

Precisato che i proventi delle sanzioni da violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12 bis, del D. Lgs. 285/1992, derivano integralmente da attività di accertamento svolta sulla Ss. 209, ovvero su strada in concessione all'Anas, e, pertanto, sono esclusi dall'obbligo di conferimento all'Ente proprietario della strada e sono interamente assoggettati alla disciplina generale contenuta nell'art. 208, comma 1, del Codice della Strada (vds. parere n. 2144, del 8.05.2013, del Ministero Infrastrutture e Trasporti).

Dato atto che il Fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato con la media semplice accertato /incassato per l'anno 2020, viene ricalcolato in funzione dei nuovi importi dello stanziamento come previsto dall'esempio 5, dell'allegato A4/2 del D. Lgs. 118/2011 e risulta pari ad euro 6.504,00 mentre gli oneri di riscossione vengono confermati in € 6.000,00.

Ritenuto pertanto di determinare, per l'anno 2020, in riferimento a dati comunicati dall'ufficio polizia municipale dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari ad € 60.000,00 di cui:

- Proventi sanzioni amministrative art 208 C.d.S.: €. 30.000,00
- proventi art 142 cds effettuati mediante strumenti elettronici euro 20.000,00
- proventi annualita pregresse 10.000,00.

Ritenuto di demandare al Responsabile dell'Area finanziaria, per gli atti necessari;

Pertanto, i presunti proventi vanno così determinati:

Proventi da sanzioni per violazioni art. 208 cds	30.0000,00

Oneri riscossione	2.000,00
Fondo fcde	6.504,00-
Rimane la somma	21.496,00

Proventi da sanzioni per violazioni art. 142 cds	20.0000,00
Oneri riscossione	2.000,00
Rimane la somma	18.000,00

Annualita pregresse ruoli	10.0000,00
Oneri riscossione	2.000,00
Rimane la somma	8.000,00

Dato atto che si rende necessario determinare la ripartizione delle destinazione della quota del 50% dei proventi suddetti di cui all'art 208 in applicazione delle norme di cui all'art 208 comma 4 5-6 bis del c.d.s. e la destinazione dei proventi art 142 c.d.s. nel rispetto delle finalita' di destinazione previste dal medesimo art 142, come segue:

- 1- la somma di € 21.496,00, relativa alle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada su cui applicare il vincolo del 50% pari ad euro 10.748,00;
- 2- la somma di € 18.000,00, relativa alle sanzioni amministrative di cui all'art. 142 C.d.S. rilevate con apparecchiature elettroniche; su cui applicare il vincolo del 100% pari ad euro 18.000,00;
- 3- la somma di euro 8.000,00, relativa annualità pregresse a ruolo delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada su cui applicare il vincolo del 50% pari ad euro 4.000,00;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di prendere atto che nel Bilancio di previsione 2020 la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al C.d.S. è rideterminata e ammonta presuntivamente ad € 60.000,00.

Di destinare in attuazione del disposto dell'art 208 del codice della strada, pari al 50% ,ed in attuazione del disposto dell'art 142 del codice della strada nel seguente modo:

Proventi da sanzioni per violazioni art. 208 cds	30.0000,00
Oneri riscossione	2.000,00
Fondo fcde	6.504,00-
Rimane la somma	21.496,00

Proventi da sanzioni per violazioni art. 142 cds	20.0000,00
Oneri riscossione	2.000,00
Rimane la somma	18.000,00

Annualita pregresse ruoli	10.0000,00
Oneri riscossione	2.000,00
Rimane la somma	8.000,00

Precisato che i proventi delle sanzioni da violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12 bis, del D. Lgs. 285/1992, derivano integralmente da attività di accertamento svolta sulla Ss. 209, ovvero su strada in concessione all'Anas, e, pertanto, sono esclusi dall'obbligo di conferimento all'Ente proprietario della strada e sono interamente assoggettati alla disciplina generale contenuta nell'art. 208, comma 1, del Codice della Strada (vds. parere n. 2144, del 8.05.2013, del Ministero Infrastrutture e Trasporti).

Di dare atto che l'utilizzo delle risorse rivenienti dai proventi contravvenzionali resta subordinato all'effettivo accertamento delle entrate di che trattasi ai sensi dell'art. 179 D.Lgs. 267/2000.

Infine, con separata votazione favorevole unanime

DELIBERA

L'immediata eseguibilità dell'atto, ex art. 134, IV comma D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to FABIO DOTTORI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROBERTA ISIDORI

=====

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 20-12-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 20-12-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTA ISIDORI

=====

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

(x) E' stata affissa all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 dal 20-12-19 al 04-01-20 per 15 giorni consecutivi al Prot. N. 580 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

(x) E' stata trasmessa con lettera n. 5482, in data 20-12-19 , ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 31-12-2019

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000));

() dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Dalla residenza municipale, li

IL RESP.LE DEL SERVIZIO
f.to

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESP.LE DEL SERVIZIO